

## **Tribunale di Frosinone, C – Ordinanza del 14.06.2024**

Estensore: *Bisogno*

PERSONE E FAMIGLIA – RIFORMA CARTABIA – RICORSO PER DIVORZIO CON DOMANDA DI DECADENZA DI UN GENITORE DALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE – MANCATA NOMINA DEL CURATORE SPECIALE – CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO – NULLITÀ – LIMITI

A norma dell'art. 473 bis.8., c. 1, lett. a), c.p.c., deve necessariamente procedersi alla nomina del curatore speciale del minore allorquando sia promossa, da un genitore nei confronti dell'altro, domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale. In applicazione dei principi generali in materia di nullità processuali e, in particolare, dell'art. 159 c.p.c., secondo cui sono caducati, per effetto della nullità, soltanto gli atti o la parte di atti viziati e quelli dipendenti da questi, mentre restano validi ed efficaci atti o parti di atto indipendenti da quelli nulli, deve ritenersi che, poiché i provvedimenti indifferibili in materia di affidamento, collocamento e visite del minore sono indipendenti dalla domanda riguardante la responsabilità genitoriale e dall'attività processuale necessaria all'accertamento dei presupposti della stessa, la C.T.U. espletata prima della nomina del curatore speciale è validamente utilizzabile ai fini dei suddetti provvedimenti indifferibili.